

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama le disposizioni appresso indicate:

- il Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni, recante la disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- l'art. 67 della succitata l.r. n. 32/2007 recante gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli altri enti gestori di opere irrigue;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 16 maggio 2008 recante i criteri di applicazione per la concessione dei contributi relativi alla gestione ed al funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli altri enti gestori di opere irrigue, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) della l.r. succitata n. 32/2007.

Comunica che in sede di prima applicazione dei criteri in parola, la Struttura competente ha rilevato l'esigenza di apportare al testo alcune modificazioni sostanziali e formali al fine di renderlo più razionale e più adeguato alla tipologia del contributo.

Propone, inoltre, di ampliare la portata applicativa degli interventi alle consorzierie con indirizzo forestale in quanto tali soggetti destinatari rientrano nella tipologia contemplata dalla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorzierie della Valle d'Aosta).

Propone, pertanto, di ridefinire le modalità di attuazione e i criteri di applicazione afferenti all'articolo 67, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, come da allegato alla presente deliberazione, stabilendo che gli stessi sono applicati a decorrere dal 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Isabellon;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 del 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in vacanza del Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'assessorato agricoltura e risorse naturali, dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare i nuovi criteri applicativi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 secondo le disposizioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

“A) Criteri di applicazione per la concessione di contributi relativi alla gestione ed al funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue”;

2) di stabilire che i criteri di cui alla presente deliberazione si applicano ai procedimenti per la concessione dei contributi nelle spese di gestione degli Enti in parola, a decorrere dal 2009;

3) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'art. 75, comma 2 della l.r. 32/2007.

ALLEGATO A)

CRITERI DI APPLICAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DELLE CONSORTERIE E DEGLI ALTRI ENTI GESTORI DI OPERE IRRIGUE

Ambito d'applicazione

Legge regionale 12 dicembre 2007 n. 32, art. 67, comma 1, lettera b) – Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue.

Tipologia di contributo

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi per l'attività di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti gestori di opere irrigue.

2. Si intendono per spese di gestione, le spese per il funzionamento generale degli enti e quelle correlate alla gestione delle infrastrutture.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, le consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 nonché gli enti gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica.

Intensità del contributo

1. Il contributo è fissato nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile tenendo conto degli abbattimenti di percentuale indicati nella tabella delle voci e dei parametri per la quantificazione dei contributi, allegata ai presenti criteri fatto salvo il contributo per gli enti gestori che è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 40% e nel limite di 20.000 euro annui per i primi tre anni a decorrere dalle spese relative all'anno 2008. Per gli anni successivi non potranno essere concessi anticipi.

3. Il contributo in via anticipata è concesso unicamente ai consorzi di miglioramento fondiario.

4. L'anticipo è calcolato con riferimento alla spesa ammessa dell'anno precedente o sulla base della presentazione del bilancio preventivo.

5. Nel caso di consorzi di nuova costituzione, il contributo può essere erogato in via

anticipata per i primi tre anni a decorrere dalla data del decreto di costituzione su presentazione del bilancio preventivo.

6. Il contributo non viene erogato per spese ammissibili inferiori a 250,00 euro.

7. Il contributo è concesso in funzione della disponibilità finanziaria dello stanziamento del bilancio regionale assegnato.

8. Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio regionale risulti insufficiente per erogare i contributi nella misura massima, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio, con apposito provvedimento dirigenziale.

9. L'importo non concesso per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento non può essere riconsiderato nell'esercizio successivo.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Al fine della concessione del contributo previsto, gli enti dovranno inoltrare apposita istanza a firma del legale rappresentante.

2. Il termine per la presentazione delle domande di ammissibilità al contributo e richiesta di erogazione di un anticipo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il termine per la presentazione della domanda di erogazione del contributo ovvero del saldo unitamente alla rendicontazione delle spese è fissato al 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura della gestione.

4. Le domande pervenute oltre i termini indicati nei precedenti commi 2 e 3, non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d'ufficio.

5. Le domande possono essere presentate anche a mezzo lettera o a mezzo fax. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

Documentazione di rendicontazione delle spese da presentare

1. Per i consorzi di miglioramento fondiario:

- a) copia del verbale di deliberazione dell'organo assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di riferimento;
- b) bilancio consuntivo relativo all'esercizio di riferimento, debitamente firmato in originale o in copia conforme dai membri del consiglio direttivo e dai revisori dei conti;
- c) relazione al bilancio consuntivo degli organi di amministrazione e di controllo ovvero verbali del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti recante approvazione del conto consuntivo per i consorzi di miglioramento fondiario con tenuta della contabilità per spese e ricavi;
- d) documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagata e quietanzata (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati);
- e) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non siano già in possesso dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- f) prospetto riassuntivo delle spese in relazione alle quali si chiede l'erogazione del contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Per le consorzierie:

- a) copia del decreto del riconoscimento giuridico ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14;
- b) copia del verbale di deliberazione dell'organo assembleare di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio di riferimento;
- c) conto consuntivo dell'esercizio di riferimento debitamente firmato in originale o in copia conforme;
- d) rapporto dei revisori sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento;
- e) documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagata e quietanzata (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati);
- f) prospetto riassuntivo delle spese in relazione alle quali si chiede l'erogazione del contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente;
- g) copia dello statuto, qualora non sia già agli atti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa le superfici adibite a pascolo.

3. Per gli enti gestori di opere irrigue:

- a) copia del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione delle voci di spesa ammissibili al contributo;
- b) prospetto riassuntivo delle spese in relazione alle quali si chiede l'erogazione del contributo, a firma del legale rappresentante dell'ente;
- c) documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagata e quietanzata;
- d) copia dell'atto amministrativo ovvero regolamento di gestione del canale da cui risulti la competenza, in capo all'ente, della gestione irrigua, qualora non siano già in possesso dell'assessorato dell'agricoltura e risorse naturali;
- e) deliberazione recante affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'opera irrigua.

Criteri di ammissibilità

1. La spesa ammissibile è determinata sulla base dei costi di gestione per l'esercizio di riferimento.

2. Al fine dell'ottenimento del contributo, gli enti debbono presentare documentazione da cui risulti che gli organi sono validamente insediati ed operativi.

3. La spesa ammissibile è riferita alle attività istituzionalmente proprie svolte dagli Enti in questione. Sono in ogni caso escluse le spese imputabili ad eventuali attività aventi natura commerciale.

Criteri per la concessione dei benefici

1. La concessione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente competente. Del mancato accoglimento sarà data comunicazione per iscritto.

2. Entro 10 giorni dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento, il richiedente ha facoltà di presentare al Dirigente della Struttura competente richiesta di riesame. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, il Dirigente della Struttura

competente si esprime in merito.

3. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dall'attuale normativa legislativa in fatto di attestazioni non veritiere, oltre ad incorrere nelle responsabilità di legge, l'agevolazione regionale sarà immediatamente revocata.

Procedimento amministrativo

1. Il Dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento.

2. Il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.

3. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'ufficio consorzi.

4. Il personale tecnico assegnato alla struttura competente provvede all'istruttoria delle pratiche inerenti le autorizzazioni preventive di cui alla tabella delle voci e dei parametri per la quantificazione dei contributi, parte II.

5. L'ufficio competente deve dar corso alle istanze di ammissibilità al contributo e richiesta di erogazione dell'anticipo entro il 30 marzo ed alle richieste di erogazione saldo entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di inerzia dell'Amministrazione, è possibile proporre ricorso al TAR fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento (articoli 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e n. 21bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

6. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni per l'integrazione della documentazione.

7. Qualora ritenuto necessario, il responsabile dell'istruttoria ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario di precisazione delle spese sostenute, entro il termine dallo stesso fissato.

8. Trascorso il termine di cui al comma 6 senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi a chi contravviene ai vincoli

1. Il contributo è revocato qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dello stesso.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4.

3. Gli interessi sono riferiti al periodo di beneficio dell'agevolazione, a decorrere dalla data di erogazione del contributo (data del mandato di pagamento) e la data del provvedimento di revoca, e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

TABELLA DELLE VOCI E DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini della determinazione del totale delle spese ammesse a contributo, saranno prese in considerazione le spese come appresso articolate.

PARTE I SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI
--

A. L'intervento regionale è fissato nella misura del 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per il funzionamento generale degli enti, fatti salvi gli abbattimenti per le singole voci di spesa e per la parte eccedente ad € 5.000,00 il cui intervento regionale sarà ridotto al 60%.

1. MATERIALI DI CONSUMO

1.1 Carburanti e lubrificanti

Sono ammissibili al contributo esclusivamente le spese sostenute per il funzionamento della stazione di pompaggio al servizio degli impianti irrigui.

1.2 Combustibili

per riscaldamento sede consorziale

1.3 Cancelleria e stampati

2. CONTRIBUTI

2.1 Contributi Inps

2.2 Contributi Inail

Sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente i contributi previdenziali per la funzione del segretario e dell'acquaiolo, a carico del consorzio, da calcolarsi sul compenso dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

3. SPESE AMMINISTRATIVE

3.1 Compenso per servizi di segreteria

Qualora il compenso sia superiore ad € 3.000,00 si applica, per la parte eccedente, la percentuale ridotta al 60%.

3.2 Servizi telefonici, telegrafici e telefax

3.3 Consulenza e assistenza software

3.4 Consulenza e assistenza hardware

3.5 Aggiornamento catasto

L'intervento regionale può consistere, inoltre, nella fornitura dei dati catastali aggiornati su supporto informatico, dati che verranno rilasciati dall'Amministrazione regionale all'Ente consortile.

3.6 Consulenza e assistenza contabile e fiscale

Qualora il compenso sia superiore ad € 1.000,00, si applica, per la parte eccedente, la percentuale ridotta al 60%.

3.7 Gestione ruoli

La spesa ammissibile verrà determinata tenendo conto del parametro individuato nel seguente modo:

Caricamento catasto utenti	€ 31,00/h
Elaborazione ruoli:	
fino a 300 utenti	€ 0,53/utente
da 301 a 1000	€ 0,37/utente
oltre 1000	€ 0,26/utente

3.8 Aggi esattoriali

con esclusione dall'ammissibilità al contributo dei rimborsi all'esattore in ordine a cartelle erroneamente emesse ed a ruoli non pagati dai consorziati.

3.9 Consulenza paghe e stipendi

3.10 Contributi associativi

È ammissibile a contributo esclusivamente la contribuzione relativa all'iscrizione ad associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario.

3.11 Postali ed affrancazioni

3.12 Assicurazioni diverse

con esclusione dal contributo delle polizze fideiussorie.

3.13 Servizi vari amministrativi

con esclusione dall'ammissibilità al contributo dei ruoli di contribuzione da un consorzio ad un altro.

3.14 Servizi catastali e ipotecari

Con esclusione di qualsiasi spesa tecnica.

3.15 Energia elettrica

3.16 Spese legali

Con autorizzazione preventiva e per un importo di spesa non superiore ad euro 3.000,00 (iva inclusa). Non rientrano i contenziosi in cui è parte la Regione.

3.17 Spese analisi potabilità delle acque

3.18 Corsi per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro

4 CANONI, TRIBUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA

4.1 Canoni di locazione

per la sede consorziale e per riunioni consorziali qualora la proprietà non sia della Regione o di altro ente pubblico.

4.2 Canoni ed imposte comunali

canoni fognatura, depuratore, acquedotto, smaltimento rifiuti per la sede consorziale, diritti di segreteria e diritti sulle pubbliche affissioni

4.3 Canoni diversi di attraversamento o derivazione

4.4 Imposta di registro e tasse di concessioni governative

con esclusione dall'ammissibilità al contributo dell'imposta di registro sui versamenti volontari dei consorziati.

- 4.5 **Imposta di bollo**
- 4.6 **Oneri e diritti di segreteria**

5. ONERI FINANZIARI

- 5.1 **Spese diverse bancarie**
- 5.2 **Spese diverse tesoreria**
- 5.3 **Spese diverse conto corrente postale**
- 5.4 **Spese diverse per incasso ruoli**

6 SPESE DIVERSE

6.1 Sopravvenienze passive

Costi sostenuti nell'anno cui il bilancio si riferisce, relativi ad esercizi precedenti.
Sono ammissibili al contributo esclusivamente le voci che compaiono nel presente allegato.

B. L'intervento regionale è fissato nella misura del 60% delle spese ritenute ammissibili e con autorizzazione preventiva.

1. STUDI DI MASSIMA O DI FATTIBILITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPENSORIALI

PARTE II SPESE ATTRIBUITE ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE

1. MANUTENZIONE E GESTIONE CANALI ED IMPIANTI IRRIGUI

A. L'intervento regionale è fissato nella misura dell'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

B. È fissato un massimale, determinato moltiplicando la superficie irrigata (con esclusione dei pascoli) di ciascun consorzio per la cifra forfetaria di euro 200,00/ha, il cui importo non può superare la cifra di € 20.000,00.

C. Qualora la spesa ammissibile sia superiore al massimale stabilito, per la parte eccedente l'intervento regionale sarà ridotto al 60%.

D. Gli Enti aventi spese di manutenzione degli impianti irrigui e dei canali, il cui importo sia superiore ad euro 5.000 devono richiedere, per ogni intervento, preventiva autorizzazione.

E. Agli interventi di cui al punto precedente non preventivamente autorizzati, si applica l'intensità di aiuto ridotto al 60%.

F. Non sono ammissibili al contributo le spese tecniche.

1.1 Materiali manutenzione impianti irrigui e canali

sono ammissibili al contributo solamente le spese per l'acquisto dei materiali che fanno

parte integrante degli impianti irrigui e dei canali, con esclusione dei beni di consumo.

1.2 Manutenzione da ditte per canali ed impianti irrigui

1.3 Manutenzione da ditte per acquedotti

1.4 Manutenzione da ditte per centralina

sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere correlate all'impianto irriguo.

1.5 Collaborazioni coordinate e continuative a progetto per manutenzioni canali ed impianti irrigui

1.6 Prestazioni occasionali per manutenzione canali e impianti irrigui

1.7 Gestione da ditte per canali ed impianti irrigui

1.8 Collaborazioni coordinate e continuative a progetto acquaiolo

1.9 Prestazioni occasionali acquaiolo

2. MANUTENZIONE STRADE INTERPODERALI

A. L'intervento regionale è fissato nella misura dell'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

B. È fissato un massimale, determinato moltiplicando i chilometri di strade interpoderali di pertinenza del CMF per la cifra forfetaria di euro 200,00/km, il cui importo non può superare la cifra di € 20.000,00.

C. Qualora la spesa ammissibile sia superiore al massimale stabilito, per la parte eccedente l'intervento regionale sarà ridotto al 60%.

D. Gli Enti aventi spese di manutenzione strade interpoderali, il cui importo sia superiore ad euro 2.500 devono richiedere, per ogni intervento, preventiva autorizzazione.

E. Agli interventi non preventivamente autorizzati, si applica l'intensità di aiuto ridotto al 60%.

F. Non sono ammissibili al contributo le spese tecniche.

3. MANUTENZIONE, REVISIONE E MESSA A NORMA TELEFERICHE E MONOROTAIE

A. L'intervento regionale è fissato nella misura del 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

B. È fissato un massimale determinato moltiplicando i chilometri di monorotaia o teleferica di pertinenza del CMF per la cifra forfetaria di euro 5.000,00.

C. Qualora la spesa ammissibile sia superiore al massimale stabilito, per la parte eccedente l'intervento regionale sarà ridotto al 60%.

D. Gli Enti aventi spese di manutenzione delle teleferiche e delle monorotaie, il cui importo sia superiore ad euro 2.500 devono richiedere, per ogni intervento, preventiva autorizzazione.

E. Agli interventi non preventivamente autorizzati, si applica l'intensità di aiuto ridotto al 60%.

F. Non sono ammissibili al contributo le spese tecniche.

4. PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DEI CANALI

Contributi previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente per gestione e manutenzione impianti e canali irrigui

A. L'intervento regionale è fissato nella misura del 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per le prestazioni effettuate dagli operai agricoli come da contratto nazionale o da accordi regionali.

B. Possono beneficiare dell'intervento, previa autorizzazione preventiva, i consorzi di miglioramento fondiario che hanno in gestione più di 100 ettari di superficie irrigata, ad esclusione dei pascoli, ovvero con comprensorio irrigato in zona fortemente urbanizzata.

C. È fissato un massimale in euro 20.000, cifra comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali.

D. Qualora la spesa ammissibile sia superiore al massimale stabilito, per la parte eccedente, l'intervento regionale sarà ridotto al 60%.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PARTE II
--

A. Per le opere e le forniture ammesse a contributo dovrà essere prodotta apposita certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente di adempimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti. Qualora gli enti non ottemperino a quanto sopra stabilito, si revocherà il contributo.

B. Su un campione che rappresenti almeno il 5% degli enti, saranno effettuati controlli al fine di verificare l'esecuzione degli interventi di manutenzione e gestione delle infrastrutture con la relativa spesa sostenuta attraverso la misura dei documenti di spesa presentati.

C. Gli interventi non sono concedibili alle consorzierie legalmente riconosciute.

D. I documenti di spesa debbono recare in modo preciso la natura, la qualità e la quantità dei beni e materiali acquistati, dei servizi e delle opere rese al consorzio.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PARTE I e II
--

A. Sono esclusi dall'ammissibilità al contributo le spese non documentate, gli oneri per gli organi statutari, le prestazioni per le gestioni e le manutenzioni degli impianti rese dai membri del consiglio direttivo, le spese di rappresentanza, gli interessi passivi, gli ammortamenti.

B. Dal calcolo della spesa ammissibile verranno detratti eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse.

C. Il tetto di contributo massimo, erogabile per singolo consorzio, è determinato in € 60.000,00.